

**ACCORDO**  
**Per la gestione della cucina della Scuola dell'Infanzia di Comano**

**tra:** **IL COMUNE DI COMANO** (in seguito Comune)  
rappresentato dal sindaco Marco Valli e dal segretario Valerio Soldini

**e:** **LA FONDAZIONE OTAF, SORENGO** (in seguito OTAF)  
rappresentata dal presidente Avv. Pier Mario Creazzo e dal direttore Roberto Roncoroni

Premesso che:

- Il Comune di Comano aprirà la nuova sede della scuola dell'infanzia a partire dall'anno scolastico 2015 – 2016, dove sono previste 4 sezioni per un totale massimo di 100 bambini;
- Il Municipio ha espresso il desiderio di affidare la gestione della cucina per la preparazione dei pasti della scuola dell'infanzia (SI) all'OTAF, ed in particolare al suo servizio di gastronomia attivo all'interno dei laboratori protetti;
- Il Consiglio di Fondazione OTAF ha accolto la richiesta ed autorizzato la direzione ad elaborare un progetto affinché la cucina della SI venga gestita come "laboratorio protetto di gastronomia" in una sede distaccata dal centro di Sorengo;
- Il progetto rientra negli obiettivi e nel mandato della Fondazione, favorendo l'integrazione e permettendo di creare dei posti di lavoro per persone invalide, ed è in linea con quanto definito dal contratto di prestazione che annualmente l'OTAF sottoscrive con il Dipartimento della Sanità e della Socialità, per il tramite dell'Ufficio degli Invalidi.

Si conviene quanto segue:

**Art. 1 – Genere di attività**

L'OTAF si impegna a gestire la cucina della Scuola dell'Infanzia di Comano, creando un Laboratorio Protetto di Gastronomia.

**Art. 2 – Spazi locati**

Il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'OTAF, ad uso esclusivo, i seguenti spazi:

- cucina;
- dispensa con celle frigo e magazzino;
- spogliatoio e servizi wc;

**Art. 3 – Arredo fisso e attrezzature**

Il Comune mette a disposizione dell'OTAF, ad uso esclusivo, gli arredi fissi e le attrezzature. L'assicurazione apparecchiature e arredo fisso è a carico del Comune.



#### **Art. 4 – Inventario suppellettili**

L'inventario iniziale, con l'elenco e lo stato dell'arredo, dei macchinari e delle suppellettili, di proprietà del Comune e messe a disposizione dell'OTAF, viene stilato con il verbale di consegna degli spazi, che è parte integrante del presente accordo.

L'assicurazione è a carico dei rispettivi proprietari.

#### **Art. 5 – Igiene e pulizia**

L'OTAF è responsabile dell'igiene della cucina e degli altri locali locati.

La pulizia della cucina, delle apparecchiature, delle suppellettili e di tutti gli spazi messi a disposizione del laboratorio è a carico dell'OTAF.

All'OTAF compete inoltre la pulizia delle stoviglie mentre la pulizia degli spazi della mensa della scuola dell'infanzia sono a carico del Comune.

Il servizio di pulizia e la preparazione dei pasti avviene nel rispetto delle normative in vigore.

#### **Art. 6 – Uso cucina da parte di terzi**

L'uso da parte di terzi è ammesso unicamente con il consenso delle parti.

Sotto la responsabilità del Comune, l'OTAF si rende disponibile a concedere l'uso della cucina ad associazioni con sede nel comprensorio comunale che perseguono scopi di interesse pubblico.

Le stesse assumeranno la responsabilità e l'onere del riordino e della pulizia.

Alle società è data facoltà di far capo ai servizi del laboratorio dell'OTAF.

#### **Art. 7 – Affitto**

L'affitto posto a carico dell'OTAF ammonta a CHF 12'000 annui, da versarsi in rate trimestrali anticipate di CHF 3'000.

I costi dovuti al consumo d'acqua potabile, al riscaldamento e al consumo d'elettricità sono compresi nell'affitto.

#### **Art. 8 – Regolamento operativo**

Verrà steso un regolamento che contempli i diversi aspetti operativi e di gestione per garantire la buona collaborazione fra le parti. Il regolamento potrà essere aggiornato e modificato a dipendenza delle esigenze di servizio e degli sviluppi della collaborazione e dovrà essere ratificato da entrambe le parti.

#### **Art. 9 – Durata e disdetta**

Il presente accordo entra in vigore il 1. settembre 2015, ha una durata di cinque anni, fino al 30 giugno 2020.

Trascorso il termine di disdetta, il presente accordo può essere revocato da entrambe le parti con un preavviso di 6 mesi, entro la fine del mese di giugno. In caso contrario si rinnova tacitamente.



**Art. 10 – Diritto suppletorio**

Per tutto quanto non regolato dal presente accordo è applicabile il Codice delle Obligazioni Svizzero.

**Art. 11 – Foro giuridico competente**

In caso di conflitti, le parti mettono in atto ogni sforzo necessario per raggiungere un consenso bonale.

In caso di disaccordo il foro giuridico competente è Lugano.

**Fondazione OTAF**



.....  
Avv. Pier Mario Creazzo, presidente



.....  
Roberto Roncoroni, direttore

Sorengo, ..... 11.9.2015 .....

**Comune di Comano**



.....  
Marco Valli, sindaco



.....  
Valerio Soldini, segretario

Comano, ..... RN 8.9.2015 .....